Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | **Roma — Sabato, 7 settembre** | **Numero 212**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Per errore della copia trasmessaci dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, nel decreto Luogotenenziale n. 1149 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 23 agosto corrente, n. 199, devonsi apportare le seguenti correzioni:

I) All'art. 2, dove è scritto « con l'intervento *o* del rappresentante delle Società di navigazione *o* del rappresentante degli armatori » deve leggersi « con l'intervento *e* del rappresentante delle Società di navigazione *e* del rappresentante degli armatori ».

Allo stesso art. 2, comma 1°, lettera *b)* dove è scritto « dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742 » si dovrà leggere « dell'art. *1* del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, numero 742 ».

II) Nell'allegato *A*:

1° al capo I - Piroscafi - nella spiegazione della prima formula, dove è scritto $N =$ numero di anni di età del piroscafo, ecc., dovrà leggersi $n =$ numero di anni di età, ecc.;

2° al capo II - Velieri e motovelieri - nella prima formula, dove è scritto 0.975^n devesi leggere $0,975^n$ e nella tabella immediatamente successiva, che porta la scala dei valori in Lit. per tonnellata di stazza lorda pei velieri senza motore e con motore, le cifre indicanti i valori medesimi devono leggersi come divise da virgole e non da punti, com'è scritto;

3° al capo III - Rimorchiatori - nella prima formula, dove leggesi 0.975 e 0.975^{n1} deve viceversa leggersi $0,975^n$ e $0,975^{n1}$; inoltre nelle susseguenti due scale, quella dei valori per tonnellata di stazza lorda e quella dei valori per F. C. I. del motore, all'ultima linea di ciascuna, in luogo dei punti sospensivi che susseguono, nella prima, alle parole « tonn. di s. l. » e, nella seconda, alle parole « dei cavalli indicati » devonsi porre le virgolette, come segno di idem idem.

III) Nell'allegato *B*, capo I - Piroscafi - nella prima formula, dove è scritto *i* - s. l. ecc. deve leggersi *I* - s. l. ecc. e successivamente al capo II, lettera *B* - Velieri con motore - dove, a spiegazione della formula è scritto « $n =$ numero di anni di età del motore dalla data della costruzione », deve leggersi « $n^1 =$ numero di anni di età del motore dalla data della sua costruzione ».

Al capo III - Rimorchiatori - nella prima formula, dove è scritto 0.975^n deve leggersi $0,975^n$.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto ed in quello del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1917-918 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B*, firmate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a trasportare al capitolo n. 53 « Supplementi di congrua, ecc. » le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza dell'esercizio 1917-918.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e di esso verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per la approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1917-918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Tabella A.

VARIAZIONI su taluni capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1917-918.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	10,000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 8. Stampe e registri; trasporto agli uffici provinciali	1,200 —
Cap. n. 66. (Modificata la denominazione). Versamento al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi e su altri assegni degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, a sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (Spesa obbligatoria)	10,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni	11,200 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 68. Fondo di riserva per le spese impreviste	1,200 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Tabella B.

VARIAZIONI su alcuni capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1917-918.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 8. Ricuperi e proventi diversi	5,500 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	1,000 —
Cap. n. 11. Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria e d'ordine)	5,000 —
Cap. n. 13. Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	300 —
Cap. n. 14-*bis* (Di nuova istituzione). Versamento al tesoro dello Stato per le ritenute operate ai termini dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 (Spesa obbligatoria)	500 —
Cap. n. 15. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	2,400 —
Totale delle maggiori assegnazioni	9,200 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	800 —
Cap. n. 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	1,000 —
Cap. n. 24. Spese casuali	1,900 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	3,700 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti: SACCHI.

Il numero 1216 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918, lo stanziamento del capitolo n. 27: « Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni ordinarie degli Istituti di emissione a' sensi dell'art. 25 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204, ecc. » è aumentato della somma di lire cinquemilioniquattrocentomila (L. 5,400,000).

Questo decreto sarà convertito in legge mediante apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1917-918 ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1206 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti la legge 22 giugno 1913, n. 693, il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, i decreti Luogotenenziali 30 ottobre 1915, n. 1570, 26 aprile 1917, n. 699, e 21 aprile 1918, n. 583;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e per le armi e munizioni, di concerto coi ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e i culti, pel tesoro, pei lavori pubblici, per la marina, per l'agricoltura, per l'industria, il commercio e il lavoro e per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, alla legge 22 giugno 1913, n. 693, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

All'art. 2 è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili ».

All'art. 10 sono aggiunti i tre seguenti capoversi:

« Il proprietario che vende, cede o permuta un capo precettato, è in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto il vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione, la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.

Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione, senza bisogno di nuovo precetto, per giorni 60 dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva la facoltà dell'autorità militare di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione o che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finchè non sia revocata ».

All'articolo 12 è sostituito il seguente:

« Art. 12. — La requisizione può farsi anche in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva, per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non potere senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa venga trasformata in requisizione definitiva.

Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del suo prezzo attuale da farsi a norma dell'articolo 9.

La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale; in caso di rifiuto se ne prenderà nota.

L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale sul prezzo predetto, oltre ad una quota, da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

Nel calcolare la detta quota per le frazioni di un anno il mese incominciato si avrà per compiuto.

Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subito un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, è ammesso ricorso dal proprietario, a termine dell'art. 2 del presente decreto, per la liquidazione di una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, compenso che può, se del caso, anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità potrà essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme d'attuazione della presente legge.

La restituzione è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro del capo requisito ».

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« Art. 13. — Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di cui nell'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse già stato corrisposto a titolo di noleggio ».

In seguito all'art. 13 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Art. 13-*bis*. — Le autorità militari non inferiori ai comandanti di divisione « quando nei casi di urgenza a loro insindabile giudizio, sia richiesto dall'interesse militare », sono in facoltà di ordinare requisizioni dei singoli capi preveduti all'art. 1, sia in forma d'acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, ma seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata ad uno o più ufficiali di corpi, uffici, Istituti e stabilimenti alla dipendenza dell'autorità da cui gli ordini sono emanati.

L'ordine di requisizione è dato per iscritto sotto forma di precetto personale al proprietario o al detentore della cosa da requisire e deve contenere l'indicazione della medesima e del luogo ed ora della consegna.

Il prezzo o l'indennità di requisizione sono liquidati dall'ufficiale o dagli ufficiali delegati ad eseguire la requisizione e vengono comunicati coll'ordine di requisizione, o con provvedimento successivo.

Se trattasi di requisizione in forma d'acquisto il prezzo è stabilito col criterio di cui al primo comma dell'art. 9; esclusa l'applicazione del secondo comma dell'articolo stesso.

Se trattasi di requisizione in forma di noleggio, si procederà come è indicato all'art. 12, quale risulta dal presente decreto, intendendosi però sostituiti alla Commissione l'ufficiale o gli ufficiali delegati alla requisizione ed escluso l'intervento del perito.

Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche proprietario della cosa requisita; in caso contrario, al detentore o al proprietario *pro indiviso* con bono unico; e, qualora essi non siano d'accordo o il proprietario non sia conosciuto, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti.

Della requisizione eseguita, giusta il presente articolo, si farà constare con certificato, che sarà rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si terrà nota in apposito registro ».

« Art. 13-*ter*. — Le autorità militari non inferiori ai comandanti di divisione hanno anche facoltà di requisire, valendosi dogli uf-

ficiali di cui al secondo comma dell'art. 13-*bis*, le prestazioni occorrenti, per trasporti da eseguire nell'interesse del R. esercito e della R. marina a mezzo di quadrupedi, veicoli, natanti od aeronavi.

L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli, natanti, aeronavi, sempre che detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizione di poter corrispondere alla richiesta loro fatta. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto, specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente, o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli, natanti, aeronavi di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinato dall'autorità militare.

Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni, di cui nel presente articolo, ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio dei quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli, natanti, aeronavi, ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad avere vigore durante la requisizione.

L'indennità è stabilita dall'ufficiale o dagli ufficiali incaricati della requisizione con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro pei trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere; tenuto sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato di uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

L'indennità è corrisposta giusta le norme dell'ultimo comma dell'art. 13-*bis* ».

« Art. 13-*quater*. — Il prezzo e le indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore a un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'art. 13-*ter*, è mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente e facilmente sostituibile ».

In seguito all'art. 18 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 18-*bis*. — Chiunque detrae, occulta od in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine d'impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da 1 a 15 mesi e con la multa da L. 100 a L. 5000 ».

Art. 2.

Anche alle controversie in materia di requisizioni che si eseguiscono in base alla legge 22 giugno 1913, n. 693, modificata dal presente decreto, si applicano le norme del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, numero 583.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SACCHI — NITTI — DARI — DEL BONO — MILIANI — CIUFFELLI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1226 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 27 dicembre 1906, n. 679;
Ritenuta la necessità di derogare dalle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge stessa;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 1918, l'ordine della leva di mare della classe 1901.

Art. 2.

La prima sessione di leva di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1906, n. 679, sarà chiusa per gli inscritti della classe 1901 al 30 giugno 1919, e la seconda sessione al 30 settembre 1919.

Con lo stesso ordine di leva saranno chiamati gli inscritti di leva di mare già rivedibili delle classi 1899 e 1898.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 23 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 23 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dell'interno, della grazia e giustizia e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1918, n. 360, il ministro per la agricoltura - su istanza presentatagli dall'interessato non oltre il 30 novembre 1918 - può permettere l'abbattimento degli olivi per i quali, prima della data

di pubblicazione del decreto anzidetto, si era regolarmente ottenuta l'autorizzazione prefettizia o almeno il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto 6 agosto 1916, n. 1029.

Il decreto di autorizzazione del ministro per l'agricoltura è dato sul parere del Comitato tecnico per la agricoltura.

Art. 2.

Il reclamo al ministro per l'agricoltura, avverso il decreto di condanna dell'intendente di finanza, deve essere proposto nel termine unico perentorio di giorni 10 dalla data della notificazione del decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 15 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1249 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ed in forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i RR. decreti 17 settembre 1910, n. 859, e 22 maggio 1918, n. 700;

Ritenuto che pel Ministero degli approvvigionamenti e consumi è necessario estendere la facoltà di emettere mandati di anticipazione al cassiere-economo, non essendo possibile, senza danno di alcuni servizi, provvedere alle relative spese mediante mandati diretti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Possono emettersi mandati di anticipazione a favore del cassiere-economo del Ministero degli approvvigionamenti e consumi oltre che per i servizi di cui all'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 17 settembre 1910, n. 859:

a) per spese di copia a cottimo, di posta e per compensi al personale per lavori straordinari ed agli uscieri per maggior orario;

b) per indennità di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 22 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CRESPI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1261 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405 che istituisce il Comitato interministeriale per gli approvvigionamenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 684 che detta norme circa l'importazione nel Regno di tutte le merci di origine e provenienza estera;

Su proposta del ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, delle armi e munizioni, dell'industria, commercio e lavoro, degli approvvigionamenti e consumi e dei trasporti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessun permesso di importazione per conto di ditte private può essere rilasciato, a partire dal giorno 15 settembre 1918, per le seguenti merci:

Alcool — Olio di oliva — Benzuolo e toluolo — Cascami di cotone — Sego vegetale ed animale — Tabacco — Acido picrico — Soda caustica — Carbonato di sodio ed altri carbonati — Nitrato di sodio e di potassio — Nitrato di ammoniaca — Glicerina — Acetato di calce ed acetone — Naftalina — Cotone idrofilo — Lana — Ferro in masselli — Acciaio in lingotti e ghisa in pani (esclusi i rottami di ferro, di acciaio e di ghisa) — Ferro ed acciai laminati o trafilati — Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa — Nichel — Stagno — Piombo — Rame — Antimonio — Zinco — Alluminio e loro leghe — Grano ed altri cereali per l'alimentazione e loro farine — Avena e surrogati — Patate — Riso — Carne (congelata, salata ed in scatole) — Latte condensato — Salmone — Tonno sott'olio — Lardo — Cavalli e Muli — Saccarina — Zucchero — Caffè — Juta — Pelli.

Le importazioni di cotone sodo, sono sottoposte al controllo del Ministero del commercio.

Le importazioni di petrolio, benzina ed olii pesanti sono sottoposte alla gestione ed al controllo del « Comitato degli olii minerali ».

Ai bisogni di dette merci per la popolazione civile provvederanno le Amministrazioni statali mediante cessioni a stabilimenti, ditte private e Consorzi ed, ove occorra, mediante distribuzione al pubblico.

Art. 2.

All'approvvigionamento e all'assegnazione delle merci suddette sovraintendono e provvedono i seguenti Ministeri:

1. Ministero approvvigionamenti e consumi: Olio di oliva — Caffè — Grano ed altri cereali per l'alimentazione e loro farine — Avena e surrogati — Patate — Riso — Carne (congelata, salata e in scatole) — Latte condensato — Zucchero — Salmone — Tonno sott'olio — Lardo.

2. Ministero armi e munizioni: Benzolo e toluolo

— Sego vegetale ed animale — Acido picrico — Soda caustica — Carbonato di sodio ed altri carbonati — Juta — Nitrato di sodio e di potassio — Nitrato di ammoniaca — Glicerina — Acetato di calcio ed acetone — Alcool — Naftalina — Cotone idrofilo — Cascami di cotone — Ferro in masselli — Acciaio in lingotti e ghisa in pani (esclusi i rottami di ferro, di acciaio e di ghisa) — Ferro e acciaio laminati o trafilati — Lavori di ferro, di acciaio e di ghisa — Nichel — Stagno — Piombo — Rame — Antimonio — Zinco — Alluminio e loro leghe.

3. Ministero finanze: Tabacco — Saccarina.

4. Ministero guerra: Pelli — Cavalli e muli.

5. Ministero del commercio, industria e lavoro: Lana.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale degli approvvigionamenti, con decreti firmati dai ministri che lo compongono, potrà aggiungere o togliere merci dall'elenco di cui all'art. 1.

Su conforme deliberazione del Comitato suddetto, e con decreto Reale promosso dai ministri competenti, potranno essere costituiti Consorzi di importazione di determinate merci, che avranno personalità giuridica e durata fino ad un anno dopo la promulgazione della pace.

I Consorzi potranno essere incaricati di operazioni inerenti all'importazione delle merci di cui all'art. 1.

Lo statuto dei Consorzi è approvato ed occorrendo modificato con decreto del ministro competente.

Art. 4.

Il ministro del tesoro, sentito il parere della Giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti, può concedere, concorrendo circostanze e garanzie eccezionali, permessi per la importazione delle merci di cui all'art. 1.

Restano validi i permessi d'importazione accordati fino al 14 settembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MEDA — ZUPELLI — DEL BONO — DARI — CIUFFELLI — CRESPI — VILLA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1260 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1918 che istituisce un Comitato per l'approvvigionamento della benzina e del petrolio;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento degli acquisti all'estero della benzina, del petrolio e degli olii pesanti;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto coi ministri della marina, dei lavori pubblici, delle armi e munizioni, dell'industria, commercio e lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli acquisti all'estero della benzina, del petrolio, degli olii pesanti e per l'assegnazione di questi olii minerali alle Amministrazioni interessate con preferenza pei bisogni militari, è istituito presso la Giunta tecnica degli approvvigionamenti un Comitato degli olii minerali.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri competenti, saranno nominati il presidente e i componenti il suddetto Comitato, nel quale saranno rappresentate tutte le Amministrazioni interessate.

Ne faranno parte non più di tre cittadini esperti.

Art. 2.

Dalla pubblicazione del presente decreto, le attribuzioni fin qui esercitate dai vari Ministeri per gli acquisti degli olii minerali di cui all'art. 1, sono delegate al Comitato degli olii minerali.

Art. 3.

Il Comitato determina periodicamente il fabbisogno complessivo nazionale della benzina, del petrolio e degli olii pesanti e provvede agli acquisti ed alla assegnazione ai sensi dell'art. 1.

L'immagazzinamento, il controllo e la gestione dei liquidi in arrivo sono affidati:

per la benzina ed il petrolio al Ministero delle armi e munizioni; per la nafta al Ministero della marina.

Restano ferme le disposizioni vigenti perciò che riguarda la distribuzione, il consumo della benzina, del petrolio e degli olii combustibili e la gestione diretta dei depositi propri della R. marina.

Art. 4.

Le deliberazioni del Comitato divengono esecutive dopo tre giorni della comunicazione al Ministero del tesoro senza che questi le abbia annullate o sospese.

In caso di comprovata urgenza, il presidente può rendere immediatamente esecutive le deliberazioni riferendone contemporaneamente al ministro del tesoro.

Art. 5.

Pel funzionamento del Comitato sarà costituito un ufficio con funzionari civili e con ufficiali attualmente addetti presso le varie Amministrazioni al servizio inerente all'acquisto dei liquidi, di cui si tratta e dalla loro assegnazione.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri interessati, potranno essere estese al Comitato le attribuzioni relative all'acquisto ed alla assegnazione degli olii lubrificanti.

Art. 7.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto verranno stabilite con decreto del ministro del tesoro, di concerto con i ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO — ZUPELLI — DARI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 34, dal 19 al 25 agosto 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Asti	—	2	—	2
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle P.	Bari	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Chiari	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	2
»	Larino	1	—	2	—
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
Cremona	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	2	—	2	—
Cuneo	Alba	—	3	—	3
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Foggia	San Severo	1	—	3	—
Messina	Castroreale	1	—	1	1
»	Messina	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	2	—	3	—
Sassari (*b*)	Alghero	—	1	—	1
»	Nuoro	—	1	—	2
»	Tempio Pausania	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	3
Trapani	Trapani (*c*)	1	1	2	1
		9	25	14	28
	Carbonchio sintomatico.				
Aquila degli A.	Sulmona	—	1	—	3
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Mantova	Mantova	1	—	2	—
Modena	Modena	—	3	—	5
Torino	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	—	2	—	2
		1	9	2	13
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—		—
»	Avezzano	1	—	1	—
	Segue: Afta epizootica.				
Arezzo	Arezzo	6	—	21	—
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	3	1
Bologna	Bologna	20	1	75	3
»	Imola	7	—	35	1
»	Vergato	2	—	9	—
Brescia	Breno	3	2	9	2
»	Brescia	11	1	36	9
»	Chiari	2	1	12	1
»	Salò	1	—	2	—
»	Verolanuova	2	2	3	3
Catanzaro	Catanzaro	1	—	3	4
»	Cotrone	4	1	10	4
»	Monteleone di Cal.	2	—	3	2
»	Nicastro	1	—	1	—
Como	Como	5	—	10	12
»	Lecco	5	—	24	—
Cosenza	Cosenza	9	—	88	—
Cremona	Casalmaggiore	12	—	51	3
»	Crema	31	—	111	3
»	Cremona	26	—	86	1
Cuneo	Cuneo	2	1	6	2
»	Mondovì	2	1	6	4
»	Saluzzo	3	—	4	—
Ferrara	Ferrara	1	3	3	6
Firenze	Firenze	2	1	20	1
»	Rocca San Casciano	1	—	1	—
»	San Miniato	1	—	1	—
Forlì	Cesena	5	—	20	3
»	Forlì	3	1	3	3
»	Rimini	2	1	6	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Lecce	Brindisi	3	—	3	—
Lucca	Lucca	1	—	4	2
Macerata	Camerino	—	2	—	23
Mantova	Mantova	10	4	13	8
Milano	Lodi	—	3	—	4
»	Milano	2	—	2	—
Modena	Modena	2	2	3	4
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	1	1	1	2
»	Domodossola	2	1	4	2
»	Novara	1	4	1	7
»	Varallo	1	—	1	1
»	Vercelli	—	1	—	1

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Padova	Padova	6	3	8	4
Pavia	Bobbio	1	—	2	—
»	Mortara	1	1	1	1
»	Pavia	7	3	7	6
»	Voghera	—	2	—	2
Perugia	Foligno	1	—	3	4
»	Perugia	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	2	—
»	Urbino	7	3	23	6
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	5	1	76	5
»	Piacenza	5	2	18	6
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	—	3	—
Potenza	Melfi	4	—	7	—
»	Potenza	3	1	3	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	2	—	4	—
»	Ravenna	2	—	13	4
Reggio di Calab.	Gerace Marina	6	—	37	3
»	Palmi	—	1	—	4
Reggio nell'Emil.	Guastalla	8	—	19	7
»	Reggio nell'Emilia	3	2	6	6
Rovigo	Adria	2	—	4	—
»	Rovigo	4	—	7	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	9	3	11	10
Torino	Aosta	11	—	121	—
»	Ivrea	4	1	50	9
»	Pinerolo	8	3	67	41
»	Susa	1	—	4	—
»	Torino	10	1	46	3
Venezia	Venezia	2	—	2	5
Verona	Verona	3	5	5	12
Vicenza	Vicenza	2	1	6	1
		321	69	1257	265

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	—	11	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	4	2
»	S. Angelo dei Lomb.	1	1	4	10
Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	2	—	13
Bologna	Bologna	4	—	9	—
Campobasso	Campobasso	1	—	12	—
»	Isernia	—	1	—	2
»	Larino	2	1	7	3
Caserta	Gaeta	1	—	1	—
»	Nola	—	1	—	3
»	Sora	—	1	—	2
Cremona	Crema	1	—	1	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Foggia	Foggia	1	—	5	—
»	San Severo	1	—	7	—
Grosseto	Grosseto	4	—	14	—
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Castellammare di S.	2	—	12	4
»	Pozzuoli	1	1	8	3
Novara	Vercelli	1	—	4	—
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Cefalù	1	—	13	—
»	Termini Imerese	1	—	21	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Matera	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	2	—	4	—
Salerno	Salerno	—	1	—	3
Siena	Montepulciano	2	1	14	3
»	Siena	1	—	2	—
Teramo	Penne	1	—	2	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
		33	15	159	54

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Reggio nell' Emil.	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Trapani (*c*)	Trapani	—	1	—	1
		—	4	—	4

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	1	—	1	—
Foggia	Bovino	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Grosseto	Grosseto	1	—	5	—
Napoli	Castellammare di S.	2	—	2	—
»	Napoli	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		14	—	19	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Mantova	Mantova	4	—	4	—
Perugia	Perugia	1	—	10	—
Rovigo	Rovigo	1	—	6	—
Siena	Montepulciano	1	—	3	—
»	Siena	2	—	9	—
		10	—	34	—
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	5	—	8	—
»	Avezzano	4	—	5	—
»	Cittaducale	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	7	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Benevento	S. Bartol. in Galdo	—	1	—	1
Brescia	Breno	3	—	6	—
»	Brescia	1	1	1	1
Campobasso	Isernia	2	—	3	—
Cremona	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	—
Firenze	Firenze	3	—	4	—
Foggia	Bovino	2	—	4	—
»	Foggia	3	—	124	—
»	San Severo	3	—	4	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	14	—
»	Spoleto	2	—	8	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	1	2	1
Teramo	Teramo	4	—	11	—
Treviso	Treviso	—	2	—	7
Verona	Verona	—	1	—	2
		48	6	211	12

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Avellino (*a*)	Avellino	—	1	—	3
Bari d. Puglie (*a*)	Barletta	—	1	—	1
Bologna	Bologna	1	—	1	2
Caserta	Nola	—	1	—	1
Firenze	Firenze	2	—	8	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	2	—
Grosseto (*a*)	Grosseto	1	—	1	—
Verona	Verona	—	3	—	3
		7	6	13	9
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
		2	—	2	—

(*a*) Sospetta.
(*b*) I dati si riferiscono a due settimane (12-25 agosto).
(*c*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	18	34	42
Carbonchio sintomatico	6	10	15
Afta epizootica	41	390	1522
Malattie infettive dei suini	23	48	213
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	10	14	19
Colera dei polli	5	10	34
Rogna	18	54	223
Rabbia	9	13	22
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	2
Barbone dei bufali	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—

MINISTERO
PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Elenco C.

Genitori.

Canova Geremia, L. 630 — Reusi Emilio, L. 630 — D'Angelo Vincenzo, L. 630 — Denurra o Nurra Vittoria ved. Cocco, L. 630 — Giallombardo Salvatore, L. 630 — Porzio Giusto Damiano, L. 630 — Lettori Silvio, L. 630 — Fraticelli Enrico, L. 840 — Novelli Serafino, L. 840 — Bussi o Buzzi Roncalini Giuseppe, L. 630 — Cuomo Guelfo, L. 630 — Baciocchi o Bacciocchi Luigi, L. 630 — Ciarloni Augus... ved. R... — Santarsiero Giuseppe, L. 630 — Lobe... Giusep... dele Pasquale, L. 840 — Naro Giuseppe, ... Ciuchini Vincenzo, L. 630 — ... l 22 gennaio al 18 giugno 1916, L. 630 ... embre 1916, L. 1120 — Bonci Adelaid... n Giovanni L. 630 — Perri Antonio ... ovanni Mario, L. 630 — Emili Raim... 630

Tabusso Matteo Carlo, L. 630 — Bulleddu Diego, L. 630 — Banchi Eleonora ved. Paladini, L. 840 — D'Ambrosio o Ambrosio Lucia ved. Mele, L. 630.

Scarsetti Battista, L. 630 — Elli Giovanni Battista, L. 630 — Trippi Rosalia ved. Brucculeri, L. 840 — Ceresa Catterina ved. Stratta, L. 630 — Volonterio Carlo, L. 630 — Barbaro Mariano, L. 840 — Atzori Simbula Maria Maddalena ved. Figus, L. 630 — Rossetti Germano, L. 630 — Banchero Marco, L. 630 — Meo Vincenzo, L. 630 — Zunino Francesco, L. 630 — Bonino Rosa ved. Zunino, L. 630 — Amico Leonardo, L. 630 — Barrosi Grazia ved. Gentiluomo, L. 630.

(Continua).

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 31 agosto 1918, da valere dal giorno 2 al giorno 8 settembre 1918: L. 121,57.

Roma, 1° settembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e del decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 6 settembre 1918.

CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	Corso medio
Rendita 3,50 % netto	81 21
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	76 —
Rendita 3 % lordo	57 —
Prestiti 5 % netto (IV e V)	86 40 1/2
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 50
al 1° aprile 1919	99 75
al 1° ottobre 1919	99 50
al 1° ottobre 1920	98 50
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 75
al 1° ottobre 1919	99 50
al 1° aprile 1920	99 25
al 1° ottobre 1920	99 —
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 50
al 1° ottobre 1921	98 50
al 1° aprile 1922	98 50
al 1° ottobre 1922	98 25
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) / Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	81 31
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	85 48
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	405 —
Obbligazioni 3 % netto redimib[illegible]	360 —
Obbligazioni 5 [illegible] 36	98 —
Obbligazioni 3 [illegible] ule	322 —
Obbligazioni 3 [illegible] Romane	337 —
Obbligazioni 5 [illegible] rreno	441 —
Obbligazioni 5 [illegible] mana	461 —
Obbligazioni [illegible] Emanuele	350 —
Obbl[illegible]ioni [illegible] Pontebba	480 —
Obb[illegible] [illegible] -Pistoia	310 —
Obbl[illegible] oni [illegible] hesi A. B.	341 —
Ob[illegible] oni [illegible] nesi C. D. E'	342 —
Ob[illegible] [illegible] ale toscana	580 25
Ob[illegible] [illegible] isanamento della [illegible]	440 —

Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	310 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	80 —
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %	85 —
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	82 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	474 05
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	491 78
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	481 65
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	472 55
Cartelle del Credito Fondiario dell'Opera Pia di San Paolo di Torino 3,75 %	504 —
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 %	489 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	495 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	508 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	490 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	454 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	505 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	476 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo — *6 settembre 1918* (Bollettino di guerra n. 1202).

Sulla fronte montana efficaci concentramenti di fuoco delle nostre artiglierie sulle prime linee e retrovie nemiche.

In Conca Laghi (Posina) e in Val d'Assa nostre pattuglie scontratesi con nuclei avversari li obbligarono a ripiegare.

A nord del Monfenera un forte tentativo di irruzione nelle nostre linee avanzate venne arrestato dal presidio che, con successivo contrattacco, mise in fuga il nemico infliggendogli sensibili perdite.

Sul Basso Piave esploratori avversari che nella notte tentarono in barca il passaggio del fiume, vennero respinti a fucilate.

Diaz.

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale sulle operazioni delle forze francesi in Italia dice:

I francesi hanno eseguito stamani un colpo di mano ad est di Asiago, dopo una brevissima ma violentissima preparazione di artiglieria. Il nemico ha opposto una viva resistenza ed ha subito grosse perdite tanto per l'azione della nostra artiglieria quanto nel combattimento a colpi di granata e nelle distruzioni di ricoveri. I francesi hanno ricondotto 47 prigionieri. Le nostre perdite sono lievissime.

Settori esteri.

La giornata di ieri l'altro fu controsegnata da una avanzata decisiva delle truppe franco-americane, non tanto per la profondità del territorio riconquistato - del resto non trascurabile - quanto per il fatto che i tedeschi dànno l'impressione di rinunciare ad una resistenza ormai impossibile sul terreno che finora hanno strenuamente difeso subendo gravissime perdite in uomini e materiale. Le

operazioni delle quattro armate francesi si svolsero con pieno successo; la prima, comandata dal generale Debeney, avanzò nelle regioni di Gizancourt e di Guiscard, la seconda del generale Humbert avanzò per sei chilometri di profondità da Guiscard all'Oise, la terza fece progredire il generale Mangin fra l'Oise e l'Aisne liberando una trentina di villaggi occupati dal nemico e la quarta del generale Bertholet scacciò i tedeschi dalla Vesle e li inseguì fino all'Aisne ed allo Chemin des Dames.

Anche le truppe britanniche riportarono splendidi successi e passarono il Canale del Nord su tutto il fronte da Havrincourt alla Scarpe, dando così la mano ai francesi sulla riva orientale verso Ham. Sono pure a mezza strada fra Nieppe ed Armentières, dopo aver occupato Neuve-Chapelle e Bassy. Il numero dei prigionieri fatti finora dagli inglesi dal 1° agosto, secondo informa la *Reuter*, è di circa 70.000.

Telegrafano da Helsingfors che le truppe alleate marciano nella Carelia russa verso la frontiera finlandese. Esse attaccarono alla fine di agosto Jyskyjaervi posta a cento chilometri dalla ferrovia murmana, cacciandone le guardie rosse e facendo trenta prigionieri.

Pure gli czéco-slovacchi riportarono successi nello estremo Oriente ed un dispaccio da Vladivostoch 6 dice:

« Il colonnello Gaine, comandante le forze czeche che avanzano verso est, annuncia l'occupazione di Ghita e il ristabilimento delle comunicazioni tra Wladivostock e il Volga. Quattromila uomini delle forze avversarie avrebbero abbassato le armi presso Kiata. Il resto delle forze nemiche si ritirerebbe verso L'Amour ».

Anche da parte del nemico l'aviazione è stata ieri l'altro attivissima; vi furono numerosi combattimenti aerei, quasi tutti però sul cielo del territorio ancora occupato dal nemico. Gli apparecchi tedeschi cercarono d'impedire agli inglesi e francesi di spiare le mosse delle loro truppe, ma non vi riuscirono.

Sulle operazioni belliche l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte abbiamo continuato l'avanzata su tutto il fronte fra la Somme e la Vesle. Le nostre truppe hanno continuato a passare la Somme nella regione di Epenancourt e più a sud si sono spinte in parecchi punti sino alla strada da Ham a Peronne. A sud di Ham i francesi hanno occupato Plessis Patte d'Oie e Berlancourt ed hanno oltrepassato Civry, Caillouel, Crepigny e Abbecourt.

A nord dell'Ailette abbiamo raggiunto i dintorni di Sinceny e l'altipiano a nord di Landricourt.

A sud dell'Ailette costeggiamo il burrone di Vauxaillon.

Sul fronte della Vesle gli americani hanno portato le loro linee sino ai dintorni Villers-en-Prayeres sulle pendici nord-orientali di Revillon ed hanno occupato Glennes.

PARIGI, 6. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Su tutto il fronte compreso tra la Somme e l'Aisne la spinta delle nostre truppe non si è rallentata durante la giornata malgrado gli sforzi tentati dai tedeschi per arrestare la nostra avanzata, particolarmente a nord dell'Ailette.

Noi occupiamo Ham e Chauny.

Ad est del Canale del Nord abbiamo portato il nostro fronte sulla linea segnata da Lanchy, Foreste, Villers, Saint Christophe, est di Houil y (est di Ham), Bouchy, Villeselve, Ognilegay. Viry, Noureuil (nord-est di Chauny).

Da ieri le nostre truppe hanno progredito in certi punti di oltre dieci chilometri in profondità.

A nord dell'Ailette occupiamo la bassa foresta di Coucy fino a Petit Barisis. I tedeschi hanno dovuto abbandonare nella foresta un materiale e depositi di munizioni considerevoli.

Più a destra seguiamo i dintorni di Fresnes, Quincy Basse, i margini occidentali di Vauxaillon e le fattorie di Moisy e Laffaux.

Abbiamo rioccupato le nostre antiche trincee sull'insieme del fronte a nord dell'Aisne.

A sud dell'Aisne gli americani hanno effettuato nuovi progressi nella regione di Villers-en-Brayère e di Revillon.

LONDRA, 6. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Le nostre truppe hanno traversato ieri la Somme a sud di Peronne, malgrado la vigorosa resistenza delle retroguardie nemiche stabilite sulla riva orientale del fiume. Sono stati presi i villaggi di Saint-Christ, Brie, Le Mesnil e Bruntel, come pure un certo numero di prigionieri. Le nostre truppe, aprendosi un passaggio dalle due parti della strada Amiens-Saint-Quentin, hanno raggiunto Athies e Mons en Chaussée. Ad est di Peronne ci siamo impadroniti di Doingt ed abbiamo fatto importanti progressi sulle colline tra Peronne e Nurlu. Occupiamo Bussu e siamo arrivati dinnanzi a Templeux La Fosse, Nurlu ed Equancourt. Ieri sera vi sono stati vivi combattimenti lungo questa linea.

Sul fronte della Lys abbiamo conquistato terreno durante la notte ad ovest di La Bassée e un attacco contro un nostro nuovo posto in questa località è stato respinto con successo.

In seguito ai nostri continui progressi nella giornata di ieri ci siamo stabiliti in alcune parti dell'antico fronte tedesco ad est di Neuve Chapelle, e l'antico fronte britannico nel settore di Fauquissart è nuovamente tenuto da noi.

In seguito a un riuscito attacco eseguito ieri sera le truppe inglesi hanno avanzato la loro linea a nord-ovest di Armentières facendo parecchi prigionieri.

LONDRA, 6. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

A sud del fronte di battaglia i nostri progressi continuano in stretto contatto con l'esercito francese alla nostra destra. A sud di Peronne le nostre truppe si sono già spinte a circa 12 chilometri ad est della Somme e si avanzano sulla linea Monchy-Lagache-Vraignies Ticourt, tutti nelle nostre mani.

La resistenza delle truppe di copertura del nemico che avevano cercato di arrestare la nostra avanzata, è stata rapidamente infranta ed è stato fatto in questo settore un certo numero di prigionieri.

Il nemico a sud del fiume Cologne sull'altipiano attorno a Nurlu resiste alla nostra avanzata con la maggiore tenacia.

Una viva lotta si è svolta presso questo villaggio e intorno ad Equancourt, due villaggi che sono ora nelle nostre mani.

Le nostre truppe, spingendo il loro movimento di avanzata oltre questa linea si sono impadronite di Longavesnes e di Lieramont e si avvicinano ora a Metz en Couture e alla parte sud del bosco di Avrincourt. Su questa parte del fronte di battaglia sono stati fatti numerosi prigionieri.

Combattimenti si sono svolti a nord del canale di La Bassée, ad ovest di La Bassée e ad est di Bac Saint Maur.

Abbiamo fatto in quest'ultima località alcuni prigionieri ed abbiamo avanzato leggermente la nostra linea di fronte ad Erquinghem e a sud-est di Ypres.

LE HAVRE, 6. — Nella notte dal 3 al 4 settembre, dopo breve e violenta preparazione di artiglieria, un reparto d'assalto belga si è lanciato all'attacco dell'opera nemica di Kloostermolen, potentemente organizzato e contornata da immensi ricoveri in cemento. I fanti belgi hanno preso in aspra lotta tutti gli obiettivi designati. Malgrado la vivissima reazione nemica, essi hanno occupato e conservato l'opera di Kloostermolen, facendo saltare i lavori circostanti. Vi furono violenti corpo a corpo. Bastò mezz'ora agli assalitori per impadronirsi di tutti gli obiettivi, prendendo una trentina di prigionieri validi e un rilevante bottino.

PARIGI, 6. — Un comunicato u[illegible] operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 5 sette[illegible], dice:

Viva attività della lotta d'artiglieria e ricognizioni su tutto il fronte, specialmente ad ovest del Vardar, dove un colpo di mano del nemico è stato respinto, e nell'anse della Cerna.

In Albania la situazione è invariata.

Velivoli francesi e britannici hanno bombardato le o[illegible]zioni nemiche nella valle del Vardar.

LONDRA, 6. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni sul fronte di Arcangelo dice:

Dopo un nuovo combattimento corpo a corpo con le forze nemiche comandate da tedeschi, gli alleati hanno occupato Oaozerskaya impadronendosi di 150 prigionieri ed infliggendo forti perdite al nemico. Le perdite degli alleati sono lievi.

CRONACA ITALIANA

Palermo all'on. Orlando — Oggi il Consiglio comunale ha approvato ad unanimità la proposta concretata nel seguente telegramma:

« Eccellenza Orlando, presidente Consiglio ministri, Roma.

Il Consiglio comunale di Palermo, interprete del sentimento di gratitudine ed ammirazione della intera cittadinanza, oggi unito da un solo concorde volere, acclama la proposta di consacrare il vostro nome ad una delle principali piazze della città e della istituzione nella nostra Università di un premio biennale di studio che porti il vostro nome, il quale varrà a ricordare ai venturi come nel momento più solenne della storia, allorquando l'Italia visse la sua più trepida ora, voi, con sereno e risoluto coraggio, con forte cuore di siciliano, con romana fermezza illuminata dalla profonda dottrina, richiamaste gli italiani a guardare con cuore fermo l'aspra realtà ed a fronteggiarla.

Palermo siffattamente ha voluto manifestarvi tutta la sua gratitudine, tutto il suo orgoglio.

Sindaco *Tagliavia* ».

Il Consiglio comunale di Palermo, unanime, tra vivissimi applausi, approvando la proposta del sindaco conte Tagliavia, ha inviato il seguente telegramma a S. E. l'ambasciatore degli Stati Uniti a Roma:

« Palermo che reca il vanto di aver avuto tra i suoi cittadini onorari Giuseppe Garibaldi, è lieta e superba di conferire quest'oggi, per unanime deliberazione del Consiglio comunale, in atto di ammirazione e di gratitudine, la cittadinanza onoraria al presidente Woodrow Wilson, fervido assertore della libertà e della giustizia nel mondo.

Sindaco *Tagliavia* ».

Alla Croce Rossa americana. — Un artistico e ricco album venne ieri presentato al commissario della Croce Rossa americana in Italia, quale offerta della cittadinanza di Napoli in occasione dell'« Independence Day », la gran festa nazionale americana.

Il dono, gentile attestato della solidarietà dell'Italia con l'America, porta le firme di quarantamila napoletani; e sarà mandato a Washington, dove sarà conservato negli archivi della Croce Rossa americana.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 5. — Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* presso il quartier generale britannico in Francia telegrafa in data d'oggi:

Le seguenti cifre dànno un'idea esatta della riduzione degli effettivi nemici durante i recenti combattimenti. Il 117° reggimento fanteria è ridotto a un centinaio di fucilieri; il 110° non ne riunisce che 450; il 115° fanteria di riserva è stato ritirato non avendo più che 57 uomini; il 15° e il 91° reggimenti di fanteria di riserva hanno ciascuno in media 200 fucilieri. L'effettivo medio di ciascuna compagnia del 65° fanteria è di 25 uomini; il 258° reggimento fanteria di riserva, di cui tutti gli ufficiali superiori sono rimasti uccisi o feriti, è comandato da un capitano.

In ciascuno di questi casi le cifre si riferiscono a reggimenti interi composti di tre battaglioni.

Nelle scorse domeniche la seconda divisione di riserva della guardia riunì a stento 900 combattenti in occasione dell'appello generale.

LONDRA, 6. — Nuovi particolari pubblicati relativamente alla situazione navale stabiliscono che oltre cinque operazioni di pattuglia vengono fatte quotidianamente nella baia di Heligoland dalla flotta britannica. Le mine vengono poste ogni mese e lo sbarramento marittimo britannico all'estremità settentrionale del mare del Nord sembra essere impassabile. A Zeebruge i tedeschi essendo fallito il loro tentativo di togliere gli ostacoli posti dagli inglesi nel porto in occasione della spedizione del *Vindictive* sono stati costretti a ricorrere a praticare una breccia nelle muraglie del molo per permettere il passaggio a navi di piccolo tonnellaggio.

LONDRA, 6. — Il *Daily Mail* ha da Copenaghen: L'*Isvestia* annuncia che il movimento rivoluzionario in Ucraina si estende L'11 agosto Tcheeno fu presa dai rivoluzionari. La guarnigione tedesca di millecinquecento uomini fu fucilata. Durante i combattimenti i rivoluzionari si sono impadroniti di parecchie città, donde le autorità ucraine sono fuggite.

LONDRA, 6. — Il grande teatro di Glasgow è stato distrutto da un incendio.

PARIGI, 6. — Sotto il titolo: « Immensa catastrofe delle armate tedesche », il critico del *Journal* espone particolareggiatamente la bellezza della manovra per la quale le armate tedesche indietreggiano strette da vicino dalle armate alleate. Crede che dalla battaglia della Marna del 1914 in poi il fronte occidentale non vide una manovra di armate paragonabile a quella che si sta svolgendo oggi. Come nel 1914 le armate alleate formano intorno alle armate tedesche un arco di cerchio concavo che le avviluppa; come nel 1914 infine la manovra si delinea ora al centro, ora alle ali. Il critico espone le manovre successivamente compiute dall'8 agosto ed aggiunge: Ora è tutto l'immenso meccanismo di sei armate tedesche che ripiega.

Il punto d'appoggio del nemico sembra essere alle due ali, una delle quali, quella settentrionale, perdute le sue posizioni, si aggrappa disperatamente al terreno, mentre l'altra, quella meridionale, cerca di raggiungere le sue nuove posizioni. Il centro tedesco ripiega assai lentamente.

Tuttavia per operare senza danno il gigantesco ripiegamento sul fronte Arras Reims occorrono effettivi. Per trovarne il nemico sacrificò nelle Fiandre i risultati della battaglia del 9 aprile e ricondusse all'incirca il fronte a ciò che era prima della battaglia delle Fiandre, nei primi mesi del 1917.

Aggiunge che è da attendersi che i tedeschi si varranno di tutte le forze disponibili per impedire la presa di Cambrai, che, nelle attuali condizioni, sarebbe per essi una catastrofe.

AMSTERDAM, 6. — La *Koelnische Zeitung* pubblica un articolo nel quale confessa francamente che il fronte interno tedesco è indebolito, in seguito ai rovesci in Francia. Biasima il *Wolffbureau* per aver fatto credere alle popolazioni che il nemico non si rimetterebbe mai dai colpi ricevuti in marzo e aprile. Il popolo è stato così indotto a nutrire vane speranze.

Inoltre il giornale si duole che la popolazione sia stata male informata quanto ai risultati della guerra sottomarina e della pace con la Russia e con la Romania.

Cita un telegramma ufficioso tedesco del 16 aprile il quale annunziava un enorme bottino di vestiti in Russia, in Italia e in Francia e affermava che il bottino di caucciù e di rame era tale da bastare ai bisogni dell'esercito tedesco per un anno.

Non si può dunque meravigliarsi che vi sia un sentimento di disillusione e di diffidenza - continua il giornale - quando ci viene chiesto di disfarci dei nostri vestiti e delle maniglie delle porte per far fronte a bisogni urgenti? Questa alterazione dei fatti fa perdere la pazienza.

Dopo avere ammesso che gli attacchi aerei degli alleati hanno prodotto gli effetti sperati da questi, il giornale confessa che, malgrado il successo della guerra sottomarina, la Germania è ancora lontana dal tagliare al nemico i rifornimenti in modo tale da limitare i suoi mezzi di sussistenza nella misura di quelli tedeschi.

L'AJA, 6. (Ufficiale). — Il ministro dei Paesi Bassi a Berlino ha ricevuto istruzione di presentare al governo tedesco una vigorosa protesta contro la spietata condotta del sottomarino tedesco che cannoneggiò il 7 agosto la nave da pesca olandese *Krommenio*, uccidendo un pescatore. Il ministro ha istruzione di esigere un indennizzo.

Il sottomarino sparò una bordata di colpi di cannone sulla nave da pesca invece di darle un'intimazione.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE *gerente responsabile.*